



PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO (MODENA) 2

UNIONE TERRE D'ARGINE (MODENA) 35

UNIONE RUBICONE E MARE (FORLÌ-CESENA) 58

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO (MODENA)

Statuto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL "DISTRETTO CERAMICO"

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- 1. Consiglio Comunale di Fiorano Modenese: deliberazione n. 24 del 27/03/2014**
- 2. Consiglio Comunale di Formigine: deliberazione n. 18 del 27/03/2014**
- 3. Consiglio Comunale di Maranello: deliberazione n. 17 del 28/03/2014**
- 4. Consiglio Comunale di Prignano sulla Secchia: deliberazione n. 16 del 28/03/2014**
- 5. Consiglio Comunale di Sassuolo: deliberazione n. 23 del 25/03/2014**
- 6. Consiglio Comunale di Frassinoro: deliberazione n. 10 del 25/03/2014**
- 7. Consiglio Comunale di Montefiorino: deliberazione n. 3 del 28/03/2014**
- 8. Consiglio Comunale di Palagano: deliberazione n. 8 del 29/03/2014**
- 9. Consiglio Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: deliberazione n. 4 del 31/03/2014**
- 10. Consiglio Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia:
deliberazione n. 6 del 29/03/2014**

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL.

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	- Istituzione dell'Unione Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone	PAG. 4
ART. 2	- Statuto e Regolamenti	PAG. 4
ART. 3	- Durata e scioglimento dell'Unione	PAG. 5
ART. 4	- Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	PAG. 5
ART. 5	- Finalità e compiti dell'Unione	PAG. 6
ART. 6	- Obiettivi programmatici	PAG. 7
ART. 7	- Funzioni conferite dai Comuni	PAG. 7
ART. 8	- Modalità di conferimento delle funzioni all'Unione	PAG. 8

TITOLO II° - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 9	- Gli Organi di governo	PAG. 9
ART. 10	- Competenze del Consiglio	PAG. 10
ART. 11	- Composizione del Consiglio	PAG. 10
ART. 12	- Rinnovo del Consiglio dell'Unione prima elezione	PAG. 11
ART. 13	- Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri	PAG. 11
ART. 14	- Diritti e doveri del consigliere	PAG. 12
ART. 15	- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	PAG. 12
ART. 16	- Cause di Incompatibilità e di decadenza del Consigliere dell'Unione	PAG. 13
ART. 17	- Prima seduta del Consiglio – elezione del Presidente e del Vicepresidente	PAG. 13
ART. 18	- Modalità di convocazione del Consiglio	PAG. 14
ART. 19	- Convocazione del Consiglio su richiesta dei consiglieri	PAG. 14
ART. 20	- Istruttoria degli atti deliberativi	PAG. 14
ART. 21	- Regolamento per il funzionamento del Consiglio	PAG. 14
ART. 22	- Pubblicità delle sedute	PAG. 14
ART. 23	- Votazioni	PAG. 15
ART. 24	- Astensione obbligatoria	PAG. 15
ART. 25	- Verbalizzazione delle deliberazioni	PAG. 15
ART. 26	- Pubblicità degli atti deliberativi	PAG. 15
ART. 27	- Gruppi consiliari	PAG. 15
ART. 28	- Commissioni consiliari	PAG. 16
ART. 29	- Composizione della Giunta	PAG. 16
ART. 30	- Convocazione e Presidenza delle sedute di Giunta	PAG. 16
ART. 31	- Competenze della Giunta - funzionamento	PAG. 17
ART. 32	- Conferenza degli Assessori comunali	PAG. 17
ART. 33	- Il Presidente dell'Unione	PAG. 18
ART. 34	- Elezione e surrogazione del Presidente dell'Unione	PAG. 18
Art. 35	- Il Vicepresidente dell'Unione	PAG. 19

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 36	- Rapporti tra organi politici e tecnostruttura	PAG. 20
ART. 37	- Principi generali di organizzazione	PAG. 20
ART. 38	- Sub - ambito	PAG. 21
ART. 39	- Conferenza degli amministratori del sub ambito	PAG. 22
ART. 40	- Principi generali di gestione	PAG. 22
ART. 41	- Principi in materia di personale	PAG. 23
ART. 42	- Principi di collaborazione con i Comuni aderenti	PAG. 23
ART. 43	- Segretario e Direttore Generale	PAG. 24
ART. 44	- Responsabili dei settori e dei servizi	PAG. 25
ART. 45	- Incarichi di Dirigenza e di alta specializzazione	PAG. 25

ART. 46 - Collaborazioni esterne	PAG.25
----------------------------------	--------

TITOLO IV° - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 47 - Il ciclo di programmazione e controllo	PAG.26
ART. 48 - Finanze dell'Unione	PAG.26
ART. 49 - Bilancio e programmazione finanziaria	PAG.26
ART. 50 - Gestione finanziaria	PAG.27
ART. 51 - Affidamento del servizio di Tesoreria	PAG.27
ART. 52 - Organismo di revisione contabile	PAG.27
ART. 53 - Rendiconto di gestione	PAG.28
ART. 54 - I controlli interni	PAG.28
ART. 55 - Statuto della governance	PAG.28
ART. 56 - Rapporti di cooperazione	PAG.28
ART. 57 - Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi	PAG.29
ART. 58 - Principi in materia di partecipazioni societarie	PAG.29

TITOLO V° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 59 - Principi generali	PAG.30
ART. 60 - Albo Preforio Telematico	PAG.30
ART. 61 - Trasparenza e accesso civico	PAG.30
ART. 62 - Accesso agli atti	PAG.30
ART. 63 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo	PAG.31

TITOLO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 64 - Fusione delle Unioni	PAG.32
ART. 65 - Norme transitorie	PAG.32
ART. 66 - Entrata in vigore	PAG.33

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (di seguito: "Testo unico"), della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (costituita dai Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo, Prignano) si fonde incorporandola, con l'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone, Secchia (costituita dai Comuni di Montefiorino, Frassinoro e Palagano).
2. L'Unione ha lo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione. In particolare, l'Unione resta titolare, senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati all'Unione dei Comuni dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone, Secchia, a cui subentra, con riferimento alle funzioni esercitate.
3. L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e per i profili non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Sassuolo. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma.
6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione dei Comuni del Distretto Ceramico" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, che il Consiglio dell'Unione deciderà di approvare con apposita deliberazione.
7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono autorizzati con disposizione del Presidente.
8. L'Unione può utilizzare lo stemma dei comuni membri ai fini di una rappresentanza unica degli stessi.

ART. 2

STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32, comma 6, del D.L.vo 267/2000 e s.m. e i.. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato e i propri organi si insediano con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione, e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di almeno i due terzi dei Consigli Comunali dei comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano proporzionalmente le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
4. In caso di scioglimento dell'Unione, di recesso o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni il personale trasferito, distaccato o comandato rientra con provvedimento dell'Ente di provenienza nella disponibilità di detto Ente.
5. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni l'Unione può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.
6. Al personale trasferito, distaccato, comandato, o assunto dall'Unione, è assicurata la continuità del rapporto di lavoro secondo quanto definito all'art. 40/7 del presente Statuto.

ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di Giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione, su parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Su richiesta del Comune che recede, e nel caso in cui il Consiglio dell'Unione lo ritenga necessario, il Consiglio stesso delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta.

ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione ha il compito di svolgere una pluralità di funzioni e servizi:
 - Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - Funzioni già di competenza della incorporata Unione di Comuni Montani, Dolo, Dragone, Secchia, per le materie di cui alla soppressa Comunità Montana Appennino Modena Ovest che, se non conferite anche da tutti gli altri comuni aderenti all'Unione, saranno di competenza del sub-ambito.

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico Enti Locali e delle Leggi Regionali in materia.
2. E' compito dell'Unione:
 - promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il progressivo conferimento di funzioni e servizi comunali con l'obiettivo di omogeneizzare e razionalizzare gli stessi all'interno dell'ambito, per ottenere economie di scala.
 - contenere i costi, finalizzando la propria attività al mantenimento, e/o al graduale miglioramento, del livello quali-quantitativo raggiunto dai rispettivi Enti relativamente ai servizi conferiti.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

ART. 6 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Adegandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a. promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative di risparmio e di risparmio energetico nel rispetto della programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;
 - b. valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di area vasta di distretto;
 - c. favorire la qualità della vita della propria popolazione, privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - d. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
 - e. sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.
2. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 7 FUNZIONI CONFERITE DAI COMUNI

1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni, in particolare, possono conferire all'Unione la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti è indicato nell'allegato "A" della deliberazione di approvazione del presente Statuto. Tale elenco comprende sia le funzioni già trasferite all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e all'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia, nonché le funzioni fondamentali che i Comuni di Montefiorino, Frassinoro e Palagano devono esercitare - a regime - obbligatoriamente in forma associata ex art. 14 D.L. n. 78/2010 e le funzioni di ex Comunità Montana (vincolo idrogeologico, agricoltura e forestazione). A tali funzioni l'Unione subentra a titolo universale in conformità a quanto previsto dalle Leggi regionali in materia.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali aderenti.
5. Il conferimento delle funzioni, iniziale o successivo, avviene secondo le modalità previste dell'art. 8, dando attuazione ai principi di cui all'art. 5.

6. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e attività di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

ART. 8

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 7, avviene con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, infine, con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - a. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b. l'analisi dei migliori indici e standard improntati a massimizzare l'efficienza del servizio conferito in Unione;
 - c. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - d. le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali e/o unità organizzative di secondo livello;
 - e. le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese, anche concernenti il personale;
 - f. le modalità di trasferimento e gestione delle risorse umane e strumentali;
 - g. le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - h. la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - i. le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto;
 - j. La periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni.
3. Il conferimento di nuove funzioni da parte dei Comuni non soggetti agli obblighi di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 78/10 non comprese nell'allegato "A", deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede per l'approvazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente in almeno tre Comuni dell'Unione. In tal caso i costi relativi alla funzione conferita saranno a carico dei Comuni conferenti e i costi generali relativi al funzionamento saranno ad essi attribuiti secondo criteri di ripartizione definiti nelle apposite convenzioni, da approvarsi nel Consiglio dell'Unione.
4. Prima che siano definite le scelte organizzative e di omogeneizzazione dei servizi e delle conseguenti ricadute sui bilanci dei comuni aderenti, dovranno essere verificate la congruenza, la compatibilità e la sostenibilità in relazione agli stanziamenti per i trasferimenti all'Unione dei bilanci dei comuni aderenti.
5. A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO
--

ART. 9
GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:
 il Consiglio
 la Giunta
 il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni Montani che costituiscono il sub ambito quando deliberano in merito a funzioni della soppressa Comunità Montana e sulle materie gestite obbligatoriamente in forma associata dai Comuni Montani ex art. 14 DL 78/10 e ss.mm. e ii. In tal caso la sede di riunione può essere diversa da quella dell'Unione.
4. La costituzione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi di governo o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
5. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. In caso di elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
6. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti assumono con la proclamazione la carica prevista negli organi dell'Unione.
7. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della prorogatio dei rappresentanti uscenti.
8. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
9. Si applicano ai componenti degli organi dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status degli Amministratori previste dal Testo unico degli Enti Locali, laddove compatibili.
10. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

ART.10 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con riferimento all'Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti.
2. Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 11 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. il consiglio dell'unione è composto da:

- 25 consiglieri di cui uno nominato presidente e uno vicepresidente, individuati in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune rilevati alla data dell'ultimo censimento della popolazione, assegnati come segue:

FORMIGINE	33667	7
FIORANO	16945	3
MARANELLO	16627	3
SASSUOLO	39885	8
PRIGNANO	3773	1
FRASSINORO	1997	1
PALAGANO	2354	1
MONTEFIORINO	2253	1
TOTALE	117496	25

- 8 sindaci dei comuni dell'unione quali membri di diritto.
2. i consiglieri verranno individuati da ogni comune garantendo la medesima rappresentatività in proporzione al numero dei consiglieri di minoranza e maggioranza esistente all'interno dei singoli Consigli Comunali.
 3. In via transitoria, e fino al rinnovo degli organi elettivi, il Consiglio dell'Unione sarà composto dai Consiglieri dell'Unione del Distretto Ceramico e da 1 consigliere nominato da ciascun Comune della incorporata Unione Dolo Dragone Secchia e dai Sindaci in carica degli 8 Comuni dell'Unione, quali membri di diritto.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.
5. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART.12

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE:PRIMA ELEZIONE

1. Entro 45 giorni dall'adozione della delibera di convalida degli eletti, ciascun Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i consiglieri comunali di minoranza. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza votano i candidati inseriti nella lista composta dai consiglieri di maggioranza, mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni comune partecipante. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere più anziano secondo la legge elettorale.
2. Ciascun comune deve trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione dei consiglieri dell'unione di propria competenza, indicando gli estremi del provvedimento esecutivo di elezione.
3. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

ART. 13

ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine di 45 giorni, decorrente dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2. Qualora i Comuni non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro i termini previsti dal presente Statuto, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 17.
5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
7. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 14 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione. Esso è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le modalità e i limiti di esercizio del diritto d'accesso sono contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.
2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 15 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 16
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI DECADENZA DEL CONSIGLIERE DELL'UNIONE

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incidibilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili, e successive norme integrative, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs 08/04/2013, n. 39.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
5. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 17
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio dell'Unione il Sindaco più anziano d'età convoca la prima seduta del Consiglio, che dovrà tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione e sarà presieduta dal medesimo sindaco. Fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente del Consiglio tutte le eventuali sedute successive sono sempre convocate e presiedute dal Sindaco più anziano d'età.
2. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente (o del Vice) o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
5. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 18
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, oppure su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio prevede le forme di pubblicità dell'avviso di convocazione, con particolare riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 19
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio.
2. Il Presidente provvede alla convocazione di cui al primo comma nelle modalità previste dal Regolamento.

ART. 20
ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri dei responsabili dei servizi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
3. I pareri possono essere disattesi esprimendo nell'atto i motivi del dissenso.

ART. 21
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza. In attesa di approvazione del nuovo Regolamento si applica il Regolamento dell'Unione Distretto Ceramico.

ART. 22
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

2. La disciplina delle sedute è contenuta nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 23 VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono nelle modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in conformità ai principi di legge.
2. Il Regolamento disciplina casi e modalità per il ricorso alla votazione segreta.
3. Vengono osservate le maggioranze qualificate nelle ipotesi prescritte dall'ordinamento.

ART. 24 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito dal Vicesegretario, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di sola verbalizzazione.
3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati. In tali casi gli astenuti vengono computati ai soli fini del quorum necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 25 VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale.
2. La conservazione dei verbali avviene nelle forme disciplinate dal Regolamento.

ART. 26 PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELIBERATIVI

1. I verbali sono pubblicati all'Albo Telematico dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
2. I verbali sono inoltre esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 27 GRUPPI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.
2. Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.

3. Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
4. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.
5. I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
6. Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
7. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
8. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

ART. 28 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART.29 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
2. I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco, con gli stessi poteri.
3. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 30 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DI GIUNTA

1. La Giunta, fino alla elezione del Presidente dell'Unione, può essere convocata e presieduta, qualora necessario, dal Sindaco più anziano di età.

ART. 31
COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - a. ad adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Presidente;
 - b. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - d. ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - e. ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni negli stessi casi previsti per i componenti il Consiglio nel precedente art. 24.
3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
4. Qualora l'Unione coincida con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
5. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario,- fatto salvo quanto previsto all'art. 38 per quanto riguarda gli atti del sub ambito - che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale. Sono pubblicati all'Albo Telematico dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
6. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.
7. Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

ART. 32
CONFERENZA DEGLI ASSESSORI COMUNALI

1. E' istituita la Conferenza degli assessori comunali per ciascuno dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituita dagli assessori dei comuni partecipanti delegati nelle materie, dal dirigente/responsabile di servizio dell'Unione e dall'assessore dell'unione delegato dal Presidente per le materie attribuite.
2. La Conferenza degli assessori comunali è l'organismo di supporto della giunta che sviluppa analisi e proposte di fattibilità relative alle funzioni conferite all'Unione, da sottoporre alla Giunta dell'Unione stessa.
3. La Conferenza degli assessori comunali è convocata dal Presidente dell'Unione o dai singoli assessori componenti la Giunta dell'Unione con delega nella materia interessata.

ART. 33
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, anche tramite direttive al Segretario e al Direttore, laddove nominato, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Unione.
4. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
5. Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni trasferite garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
7. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il Presidente, inoltre, nomina il Segretario e il rispettivo Vicesegretario dell'Unione; laddove consentito dall'ordinamento, può nominare anche il Direttore esterno o affidare le relative funzioni al Segretario.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
10. Restano in capo ai Sindaci le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, nonché quelle loro espressamente riservate dalla normativa statale e regionale.

ART. 34
ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. La Presidenza dell'Unione spetta a ciascuno dei Sindaci dei Comuni dell'Unione a rotazione, secondo dimensione demografica decrescente, per un periodo di 12 mesi, stabilendo che i Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano designano uno dei Sindaci che ricoprirà la carica per un anno, a rotazione con ciascuno dei Sindaci dei restanti Comuni facenti parte dell'Unione.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente temporaneo, di cui all'art. 17 dello Statuto, entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione della avvenuta elezione dei rappresentanti del consiglio, di cui al comma 3, art. 13 del presente Statuto.

3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
4. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dal Comune di appartenenza.

ART. 35
IL VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 36
RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA

1. L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Alla Dirigenza dell'Unione e/o ai responsabili dei servizi, scelti di norma tra i dirigenti e i dipendenti dei comuni facenti parte dell'Unione spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 37
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione adegua l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a. autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b. razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c. possibilità di articolare unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purchè alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e. semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f. efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - g. massima flessibilità delle strutture;
 - h. massima trasparenza dei processi.
2. Con apposito regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, vengono disciplinate:
 - a. le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b. la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c. il ruolo del Segretario, del Vice-Segretario e, laddove nominato, del Direttore Generale;
 - d. la dirigenza e/o i responsabili dei settori e dei servizi;
 - e. le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - f. gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, anche periferici e distaccati.

Art.38
SUB AMBITO

1. Al fine di promuovere,valorizzare e salvaguardare i territori montani ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, anche quelle fondamentali che i Comuni devono obbligatoriamente gestire in forma associata ai sensi del D.L. 78/2010, nonché per le funzioni proprie della ex Comunità Montana Appennino Modena Ovest, (vincolo idrogeologico,agricoltura e forestazione) possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, anche in base alla localizzazione del servizio sul territorio, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
2. In fase di prima attivazione, è individuato il SUB-AMBITO montano denominato "Valli Dolo, Dragone e Secchia", che ricomprende i Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano;
3. Le successive modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti al sub-ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione con la stessa maggioranza richiesta per l'approvazione o la modifica dello Statuto, su richiesta dei Comuni interessati o previa loro consultazione;
4. Il sub-ambito rappresenta il livello organizzativo per le funzioni e i servizi dell'Unione o di parte di essi,finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi.
Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione;
Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio ovvero limitatamente al sub-ambito territoriale di riferimento, in relazione a quanto previsto dall'art.7 co.3 del presente Statuto.
5. Per deliberare validamente sulle materie assegnate al sub-ambito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 delle L.R. 21/12, viene introdotto il voto ponderato, in base a criteri che saranno definiti nel Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione stabilendo che, - poiché ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, i Consiglieri ed i Sindaci rappresentanti i Comuni che fanno parte del sub ambito, esprimono complessivamente 6 voti, all'interno di tale quota i tre Sindaci dispongono complessivamente di 4 voti, ed i tre Consiglieri di 2 voti, con una pesatura del voto di ciascun rappresentante riproporzionata nel seguente modo:
Sindaco: voti a disposizione: 1,33 (corrispondente ad un terzo dei 4 voti)
Consigliere: voti a disposizione: 0,67 (corrispondente ad un terzo dei due voti)
6. Quando la giunta e il consiglio dell'Unione si riuniscono in forma ristretta ai sensi dell'art.9 co.3 limitatamente al sub - ambito, vengono presieduti da uno dei sindaci dei comuni della incorporata Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia delegato dal Presidente dell'Unione, e il Segretario dell'Unione è sostituito di norma da un funzionario appartenente ai medesimi Comuni del sub – ambito o della disciolta Unione Valli Dolo Dragone e Secchia, che abbia idonea qualifica.
7. Le convenzioni di conferimento dei servizi disciplinano le modalità di gestione delle funzioni di competenza del sub-ambito in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, e sono finalizzate ad una razionale distribuzione delle funzioni, perseguendo criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza e prossimità al cittadino nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione se ad essa conferita;

9. La sede organizzativa e di riunione del sub-ambito viene individuata presso il Comune di Montefiorino.

10. Le spese di funzionamento e di personale nonché quota parte delle spese generali e delle funzioni di supporto del sub ambito per l'esercizio delle funzioni svolte nell'esclusivo interesse dei soli Comuni conferenti, sono esclusivamente a carico dei Comuni che ne fanno parte.

11. La responsabilità gestionale dei singoli servizi del sub – ambito può essere affidata, con provvedimento del Presidente dell'Unione, a dipendenti dei Comuni del sub – ambito o della disciolta Unione Valli Dolo Dragone e Secchia, su proposta della Conferenza degli Amministratori del sub – ambito, secondo le modalità definite nel regolamento degli uffici e servizi.

ART. 39

CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEL SUB AMBITO

1. All'interno del sub – ambito può essere' istituita la Conferenza Degli Amministratori del sub – ambito, composta dai Sindaci e dagli Assessori dei Comuni aderenti: ad essa è assicurato l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, nonché di raccordo con la Giunta dell'Unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento.

Le decisioni della Conferenza Degli Amministratori di sub ambito sono adottate a maggioranza dei presenti; i verbali delle decisioni adottate sono sottoscritti dal Presidente.

2. I Sindaci dei Comuni del sub ambito ricoprono la carica di Presidente della Conferenza con il criterio della rotazione, per un periodo di 12 mesi ciascuno.

3. Il Presidente di Conferenza:

- a. convoca e presiede la Conferenza Degli Amministratori del sub ambito presso la sede dell'Unione o del sub - ambito.
- b. propone al Consiglio e alla Giunta dell'Unione l'approvazione delle decisioni assunte dalla Conferenza Degli Amministratori di sub ambito.
- c. verifica, congiuntamente al Presidente dell'Unione, la coerenza dell'attività svolta dalle articolazioni organizzative del sub – ambito, con i programmi adottati in merito alle funzioni di competenza territoriale, vigilando sul corretto esercizio delle attività relative.
- d. esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione all'ambito di riferimento.

ART. 40

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. Alla Dirigenza dell'Unione e/o ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo

2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

3. Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente assume la forma tipica della determinazione la quale è disciplinata dal Testo unico degli Enti Locali e dal regolamento di organizzazione.

4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai dirigenti all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
5. L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
6. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

ART. 41

PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. La dotazione organica dell'unione viene di norma approvata all'atto del trasferimento dei servizi e delle funzioni, con il trasferimento contestuale alle dipendenze dell'unione del personale previsto dal modello organizzativo scelto secondo indici e standard improntati a massimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio conferito in Unione. Le dotazioni organiche dei Comuni trasferenti sono conseguentemente adeguate.
2. L'Unione, prima di adottare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, il piano occupazionale, deve valutare gli impatti che provoca sulla spesa di personale di ciascun comune, al fine di consentire ai rispettivi Enti il rispetto dei relativi vincoli di spesa.
3. L'Unione provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
4. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
5. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
6. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
7. In caso di recesso di singoli Comuni e in caso di scioglimento dell'Unione è assicurata la continuità dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente secondo criteri e modalità da definire nel regolamento dell'ordinamento uffici e servizi.

ART. 42

PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative

dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Il Segretario dell'Unione nonché il Direttore, se nominato, ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 43 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni. Le funzioni di Vice – Segretario sono svolte di norma da analoga figura di riferimento in servizio presso il medesimo Ente del Segretario nominato, ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le relative funzioni sono svolte da uno dei Segretari o Vicesegretari dei Comuni dell'Unione.
2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. del TUEL e promuove la cultura della legalità, nell'ottica di una amministrazione trasparente e vicina al cittadino. In particolare:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici, salvo quanto previsto dal precedente art.38 co. 6;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. Inoltre, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, a meno che il Presidente affidi la direzione generale dell'Ente ad un soggetto esterno assunto con contratto a tempo determinato, nei casi consentiti dall'ordinamento; il Direttore esterno, se nominato, o il Segretario dell'Unione, nel caso gli siano state affidate le funzioni di Direttore, svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione. In particolare:
 - cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione politica e strategica dell'Ente, coadiuvando gli organi preposti all'adozione;

- cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di pianificazione operativa (proposta di PEG – PDO – Piano della performance);
 - sovrintende la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali secondo canoni di buona amministrazione;
 - sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi rispetto agli standard pre-associazione;
 - coordina gli strumenti di controllo interno;
 - promuove l'innovazione e la qualità dei servizi.
5. Il Direttore esterno, se nominato, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
Qualora il Direttore non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario dell'Unione.

ART. 44 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

1. Ciascun settore e servizio è affidato dal Presidente ad un Dirigente/Funziario che svolge le funzioni di Responsabile ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio delle competenze gestionali, anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile.

ART. 45 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 46 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, nei limiti e nei vincoli previsti dalla legge per il conferimento degli incarichi, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica.

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**ART. 47
IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
2. L'Unione cura con particolare attenzione le fasi del ciclo di pianificazione e controllo, con riferimento ai seguenti strumenti:
 - a. Il Piano strategico dell'Unione, che costituisce anche il "Piano generale di sviluppo" dei Comuni aderenti;
 - b. Le "Linee programmatiche di mandato";
 - c. La Relazione allegata al bilancio, con il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi";
 - d. Il PEG – PDO – Piano della performance (obiettivi e indicatori operativi);
 - e. Verifica intermedia della pianificazione operativa (in Giunta);
 - f. Verifica intermedia dei programmi (in Consiglio);
 - g. Approvazione della "Relazione finale sulla performance" (in Giunta);
 - h. Rendiconto annuale, a cui deve essere allegato il "Piano dei risultati conseguiti";
 - i. Verifica delle linee programmatiche, a fine mandato, nelle forme previste dallo Statuto (art. 42, comma 3, TUEL).

**ART. 48
FINANZE DELL'UNIONE**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono le entrate derivanti da
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.
3. Compete al Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
4. Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.

**ART. 49
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.

2. Per le funzioni e i servizi aventi articolazione territoriale potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane e strumentali attraverso l'individuazione di appositi centri di costo all'interno degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Unione, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 co. 10 del presente Statuto.
3. Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2 le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

ART. 50 GESTIONE FINANZIARIA

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

ART. 51 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 52 ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. L'organo di revisione contabile viene nominato secondo la disciplina prevista dall'ordinamento; dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organismo di revisione contabile e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'organismo di revisione e quella degli organi degli Uffici.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 53
RENDICONTO DI GESTIONE

1. L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

ART. 54
I CONTROLLI INTERNI

1. L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 del TUEL, e ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento.
2. In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico, per il controllo di gestione e per il controllo amministrativo, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi e correttezza dell'azione amministrativa. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 55
STATUTO DELLA GOVERNANCE

1. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
2. Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione.
3. E' istituito inoltre l'Organismo di Coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di cui all'art. 32, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni.
4. Ogni Comune facente parte dell'Unione convoca periodicamente la giunta comunale per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e altre questioni sottoposte dalla Giunta dell'Unione.
5. Tutti i consiglieri comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 56
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 57
MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle modalità previste dall'ordinamento per i Comuni, qualora compatibili.
2. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi a terzi, in appalto o in concessione, in conformità ai principi previsti dall'ordinamento e in particolare prevedendo un congruo utilizzo delle nuove tecnologie laddove funzionali a obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

ART. 58
PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
--

ART. 59
PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - a. assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b. garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c. individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - d. favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 60
ALBO PRETORIO TELEMATICO

1. L'Unione viene dotata di un proprio Albo Pretorio Telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, anche in ottemperanza alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. Il funzionamento dell'Albo pretorio Telematico è disciplinato con norme di natura organizzativa.

ART. 61
TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

ART. 62
ACCESSO AGLI ATTI

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
2. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART.63
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90 e ss.mm. e ii.
2. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 64 FUSIONE DELLE UNIONI

1. Il presente Statuto sostituisce i precedenti Statuti dell'Unione di Comuni del Distretto Ceramico e dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia, approvati, rispettivamente con deliberazione consiliare n. 3 del 07/09/2011 e n. 4 del 09/09/2009 ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. Oltre le pubblicazioni previste per legge, il testo dello Statuto è pubblicato sul sito dell'Unione.
3. La fusione per incorporazione decorre dalla data indicata nell'atto costitutivo e comporta lo scioglimento contestuale dell'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia e il subentro dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in tutti i rapporti attivi e passivi.
Restano a carico dei Comuni del sub ambito le spese di gestione del patrimonio appartenenti alla disciolta unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone, e Secchia.

ART.65 NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

1. Le convenzioni in essere tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano s/S e Sassuolo e l'Unione del Distretto Ceramico e le convenzioni in essere tra i Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano e l'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia, ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore per ragioni di continuità amministrativa fino all'approvazione delle nuove convenzioni regolanti i servizi conferiti all'Unione del Distretto Ceramico come risultante dalla fusione per incorporazione, che ridefiniranno le modalità di gestione associata a ciascuna funzione o servizio.
2. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari l'Unione adotta i Regolamenti in vigore del Comune sede dell'Unione, fatta eccezione per il regolamento del Consiglio dell'Unione in quanto sarà applicato il vigente Regolamento dell'Unione del Distretto Ceramico.
3. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione tale servizio è affidato all'attuale Tesoriere dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
4. Fino all'individuazione dell'Organo di revisione contabile con le modalità di cui all'art. 52, le funzioni saranno svolte in via esclusivamente transitoria dagli attuali Revisori delle due Unioni.
5. L'Unione del Distretto Ceramico, subentra a titolo universale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia che si incorpora per fusione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
6. L'Unione del Distretto Ceramico subentra in via automatica senza soluzione di continuità nelle gestioni associate che l'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e

Secchia gestiva per conto dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano e precisamente:

- Servizio di Polizia Municipale;
- Servizi Informatici e Telematici (S.I.A.);
- Ufficio Personale;
- Protezione Civile;
- Promozione Turistica;
- Servizi Sociali;
- Servizi Nidi d'Infanzia;
- SUAP.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi delle convenzioni e dei regolamenti da approvare e/o da adeguare con riferimento ai servizi conferiti. Una volta esecutivi i nuovi regolamenti, si determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.

ART. 66 ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, per quanto compatibili.
2. Il presente Statuto è pubblicato:
 - a. Nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b. Affisso all'Albo Pretorio Telematico dell'Unione e dei Comuni aderenti, per trenta giorni consecutivi;
 - c. Inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Telematico di tutti i comuni membri.

UNIONE TERRE D'ARGINE (MODENA)

Statuto dell'Unione Terre d'Argine fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera

STATUTO
DELL' UNIONE
delle
Terre d'Argine
fra i Comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:

- Comune di Campogalliano n. 27 del 27/04/2006
- Comune di Carpi n. 90 del 20/04/2006
- Comune di Novi di Modena n. 18 del 27/04/2006
- Soliera n. 28 del 27/04/2006

Modificato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:

- Comune di Campogalliano n. 55 del 30/09/2009
- Comune di Carpi, n. 121 del 24.09.2009
- Comune di Novi di Modena n. 55 del 28.09.2009
- Comune di Soliera n. 82 del 29.09.2009
- Delibera Consiglio Unione n. 26 del 28.10.2009

Ultime modifiche ed aggiornamenti approvate con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:

- Comune di Campogalliano n. 14 del 19/03/2014
- Comune di Carpi n. 30 del 13/03/2014, n. 35 del 27/03/2014 e n. 39 del 3.04.2014
- Comune di Novi di Modena n. 27 del 13.03.2014
- Comune di Soliera n. 11 del 11.03.2014

Delibera Consiglio Unione n. 24 del 16.04.2014

INDICE**TITOLO I – FINALITA’ E ISTITUZIONE**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Istituzione dell’Unione
- Art. 2 bis - Durata e scioglimento dell’Unione
- Art. 3 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall’Unione
- Art. 4 - Rapporti con i Comuni partecipanti
- Art. 5 - Statuto e Regolamenti
- Art. 6 - Materie e Funzioni dell’Unione
- Art. 7 - Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all’Unione

TITOLO II – PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

- Art. 8 - Partecipazione
- Art. 9 - Orientamento al servizio
- Art. 10 - Salvaguardia delle specificità territoriali
- Art. 11 - Pari Opportunità ed imparzialità
- Art. 12 - Separazione delle funzioni

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 13 - Regolamento di partecipazione
- Art. 14 - Referendum consultivo e abrogativo
- Art. 15 - Iniziativa popolare
- Art. 16 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti
- Art. 17 - Difensore Civico

TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 18 - Organi di governo
- Art. 19 - Il Consiglio
- Art. 20 - Competenze del Consiglio
- Art. 21 - Presidenza del Consiglio
- Art. 22 - Diritti e Doveri dei consiglieri
- Art. 23 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 24 - Commissioni Consiliari
- Art. 25 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- Art. 26 - Il Presidente
- Art. 27 - Competenze del Presidente
- Art. 28 - Vice Presidente
- Art. 29 - Composizione e nomina della Giunta
- Art. 30 - Competenze della Giunta
- Art. 31 - Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 32 - Direttivo di Area
- Art. 33 - Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell’Unione

TITOLO V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- Art. 34 - Il Sistema dei Controlli Interni
- Art. 35 - Organo di Revisione Economico-Finanziaria
- Art. 36 - Responsabile del Settore Bilancio e Finanza

TITOLO VI – FUNZIONI DI GESTIONE

- Art. 37 - Organizzazione
- Art. 38 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- Art. 39 - Personale
- Art. 40 - Segretario Generale
- Art. 41 - Direttore Generale
- Art. 42 - Dirigenti
- Art. 43 - Servizi pubblici locali
- Art. 43 bis – Principi in materia di partecipazione societarie

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 44 - Finanze dell'Unione
- Art. 45 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 46 - Ordinamento Contabile
- Art. 47 - Affidamento del Servizio di Tesoreria

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 - Efficacia dello Statuto
- Art. 49 - Atti regolamentari
- Art. 50 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 51 - Norma finale

TITOLO I

FINALITA' E ISTITUZIONE

Art. 1

Finalità

1. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.
2. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.
3. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

Art. 2

Istituzione dell'Unione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1, è costituita fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, l'Unione delle Terre d'Argine, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia.
2. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Unione ha sede nel Comune di Carpi.
5. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi.
7. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di "**Unione delle Terre d'Argine**" e con lo stemma dell'Ente composto da uno scudo con iscritti quattro riquadri. In ciascun riquadro è posizionata l'icona che caratterizza lo stemma di ognuno dei quattro Comuni che la costituiscono. L'Unione è inoltre identificata da un Logo composto dalla combinazione grafica della sequenza dei caratteri **Td** che può anche essere associato e combinato con lo stemma.
8. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
9. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinate da apposito regolamento che disciplina anche le modalità ed i casi d'uso da parte di altri soggetti.

Art. 2bis***Durata e scioglimento dell'Unione***

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 3***Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione***

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2bis, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accessi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2bis per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal

Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

Art. 4

Rapporti con i Comuni partecipanti

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, l'elenco delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.
2. L'Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, almeno un mese prima della loro approvazione. Sono inoltre trasmessi ai Comuni che la costituiscono, copia degli stati di attuazione dei programmi in corso di esercizio.
3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 5

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal consiglio dell'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 6

Materie e Funzioni dell'Unione

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. Le materie che possono essere conferite all'Unione appartengono alle seguenti aree:

- a) "Servizi alla Persona e alla Comunità" di cui fanno parte le materie inerenti il sistema

socio sanitario compresa la funzione di accreditamento dei servizi socio-sanitari distrettuali, il sistema scolastico e di promozione organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport.

- b) “ *Servizi di Polizia Amministrativa Locale*” fermo restando le funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza.
- c) “*Sviluppo economico ed attività Produttive*” che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
- d) “*Territorio ambiente ed Infrastrutture*” che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni e d edilizio urbano.
- e) “ *Tributi*” che comprende tutte le attività di regolazione e gestione dei tributi locali.
- f) “*Servizi generali di supporto*” che comprende le materie attinenti la gestione amministrativa, economica, contabile, finanziaria e di bilancio, l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo gestionale, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico.
- g) “*La Statistica*”.
- h) “*La promozione delle Pari opportunità*”.
- i) “*Il Difensore Civico*”.
- j) “*Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*”.

2. L’Unione, per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti, esercita le funzioni:

- di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
- di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
- di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
- di organizzazione e gestione delle attività, dell’erogazione dei servizi e dell’impiego efficiente delle risorse;
- di controllo interno;
- di gestione finanziaria e contabile;
- di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari;

3. I Comuni possono conferire all’Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.

4. Il conferimento all’Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi che non rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

5. L’Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall’ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già trasferiti dai Comuni che vi aderiscono.

Art. 7***Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione***

1. Il trasferimento delle materie e dei servizi all'Unione di cui all'art. 6 del presente Statuto, può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione
 - trasferimento da parte di due o più comuni dell'Unione
2. il trasferimento, sia da parte di tutti che da parte di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
 - la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
 - le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso.
3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed ai servizi trasferiti, all'atto della approvazione della delibera con la quale si perfeziona il trasferimento.
4. La revoca all'Unione di materie e servizi già trasferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni interessati provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

TITOLO II**PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI****Art. 8*****Partecipazione***

1. L'Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.
2. L'Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico

sociale di riferimento.

3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell'Unione alle esigenze della propria comunità.
4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e verificabile alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.

Art. 9

Orientamento al servizio

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione, come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.
3. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

Art. 10

Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.
3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio.

Art. 11

Pari opportunità ed imparzialità

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.

2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

Art. 12

Separazione delle funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione fra gli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organi di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi, agli obiettivi.
2. La struttura organizzativa dell'Unione, si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13

Regolamento di partecipazione

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 14

Referendum consultivo e abrogativo

1. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano a maggioranza assoluta dei loro componenti, almeno due Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

- f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.
3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente articolo e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione Referendaria composta dai Segretari Generali dei Comuni, dal Segretario Generale dell'Unione con funzione di Presidente, dai Difensori Civici dei Comuni e dal Difensore Civico dell'Unione con funzione di Vicepresidente, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
 4. L'esito del referendum impegna il Consiglio dell'Unione a prescindere dal numero dei votanti.
 5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di Governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

Art. 15

Iniziativa popolare

1. I residenti in uno dei Comuni dell'Unione, anche stranieri, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni.
Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento aventi diritto, e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.
4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 16

Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti

1. L'Unione riconosce l'informazione e l'applicazione dei principi di trasparenza sulla propria attività, quale condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione assicura, attraverso idonei strumenti di informazione e comunicazione, la pubblicità su:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. L'Unione, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

Art. 17

Difensore Civico

1. L'Unione può avvalersi dell'ufficio del Difensore Civico, nelle forme e nei casi consentiti per legge, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui

attività viene disciplinata da apposito regolamento.

2. Il difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità trasparenza, efficienza, efficacia ed equità. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO

Art. 18

Organi di Governo

1. Gli organi di Governo dell'Unione sono:
 - Il Consiglio
 - Il Presidente
 - La Giunta
2. Essi esprimono nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. I componenti o titolari degli organi dell'Unione, durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 19

Il Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 32 membri eletti separatamente da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, secondo il seguente schema:
 - Per il Comune di Carpi 16 membri di cui 5 eletti dalle minoranze.
 - Per il Comune di Campogalliano 4 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.
 - Per il Comune di Novi di Modena 5 membri di cui 2 eletti dalle minoranze.
 - Per il Comune di Soliera 7 membri di cui 2 eletti dalle minoranze.

Nel caso in cui ai sensi di legge, il numero dei Consiglieri dell'Unione dovesse modificarsi rispetto a quello indicato nel presente Statuto, i consiglieri del Comune di Carpi costituiranno comunque il 50% (cinquanta per cento) ed i rapporti fra numero di Consiglieri di maggioranza e di minoranza saranno rideterminati per ciascun Comune partecipante secondo la stessa proporzione sopra indicata.

Ai lavori del Consiglio dell'Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti.

2. La prima elezione dei consiglieri dell'Unione, avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello

Statuto.

3. L'elezione dei consiglieri dell'Unione entro ciascun consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad un componente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
5. Ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
6. Ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 20

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni. Le competenze del consiglio dell'Unione sono quelle che la legge attribuisce ai consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti rappresentanti almeno tre dei Comuni partecipanti ed adotta validamente le proprie deliberazioni con voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d'urgenza da altri Organi dell'Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 21

Presidenza del Consiglio

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri che lo compongono. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei

candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.

2. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno due dei Consigli dei Comuni partecipanti.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. In particolare:
 - convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
 - vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 22

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 21 in merito. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentoale esterna.

Art. 23

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate con le modalità di legge e assunte subito al protocollo dell'Ente nell'ordine

temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni, al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 24

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.
2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei propri membri, istituisce la Commissione di Garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della minoranza, o attribuisce la funzione ad una delle commissioni di cui al comma precedente. In quest'ultimo caso, la Commissione che assume anche la funzione di Garanzia e Controllo, è comunque presieduta da un Consigliere di minoranza. Alla Commissione di Garanzia e Controllo è principalmente affidato il ruolo di Controllo Strategico secondo quanto in merito indicato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 25

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

Art. 26

Il Presidente

1. I Sindaci dei Comuni Partecipanti all'Unione, assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione. Il presidente è indicato dalla Giunta, nel rispetto della alternanza e successione nel ruolo di tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Il Presidente rimane in carica per diciotto mesi.
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 27

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita per l'Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In Particolare il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;
 - d) provvede, previa delibera della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore Generale;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

Art. 28

Vice Presidente

1. È Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente all'interno dei componenti la Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al funzionamento dell'Unione.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al precedente art. 26.

Art. 29

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente.
2. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.

Art. 30

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario generale, per il Direttore Generale e per i Dirigenti. In particolare provvede:
 - a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;

- e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta la cura di specifiche Aree di servizi e progetti dell'amministrazione dell'Ente.

Art. 31

Cessazione dalla carica di assessore

1. La cessazione dalla carica di Sindaco determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena nel Comune di origine del componente decaduto, si siano determinate le condizioni per la nomina del sostituto.

Art. 32

Direttivo di Area

1. È istituito il Direttivo di Area per ciascuna delle aree di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituito dagli assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle materie di cui si occupa l'Area dei servizi, dal Dirigente e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal Presidente per le materie attribuite all'Area dei Servizi stessa, che lo presiede.
2. Il Direttivo di Area è l'organismo a supporto della Giunta, in cui risiedono le competenze e le conoscenze dettagliate per sviluppare proposte di indirizzo e sovrintendere alla loro attuazione, relativamente alle materie attribuite a ciascuna Area di Servizi dell'Unione. La Giunta può anche demandare al Direttivo d'Area fasi istruttorie e preparatorie di atti che prevedono il coinvolgimento o l'attivazione di organismi collegiali con altri Enti o altri soggetti.
3. Il Direttivo di Area è l'organismo dove vengono valutati i bisogni dei singoli territori ed i segnali del loro evolversi e per i quali l'Unione è chiamata a formulare risposte. Costituisce quindi la sede ove si sviluppano proposte alla Giunta che trovano l'equilibrio e conciliano le necessità di qualità e di adeguatezza delle risposte dell'Unione verso la propria comunità, con la disponibilità di risorse e le necessarie azioni tendenti a migliorare l'efficienza della gestione.

Art. 33

Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese e alle indennità di missione applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.

TITOLO V

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 34

Il Sistema dei Controlli Interni

1. L'Unione istituisce ed organizza un Sistema dei Controlli Interni che contribuisce all'attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ed accresce la diffusione della cultura della responsabilità, dell'essenzialità e della trasparenza attraverso la rendicontazione.
2. Il sistema dei Controlli Interni, è organizzato attraverso l'azione di diverse funzioni ed organismi che operano in modo integrato fra loro.
3. Il sistema dei Controlli Interni è supportato da un apposito regolamento.
4. L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite il confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento.

Art. 35

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

1. In osservanza di quanto disposto dall'ordinamento degli Enti Locali e dalle normative in materia, l'Unione è dotata di un Revisore Economico - Finanziario eletto dal Consiglio, con funzioni principalmente orientate alla vigilanza e revisione in materia contabile e finanziaria.
2. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.

Art. 36

Responsabile del Settore Bilancio e Finanza

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.

TITOLO VI

FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 37

Organizzazione

1. L'Unione basa la propria organizzazione sulla separazione ed autonomia degli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi e delle funzioni di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio, di efficienza e di economicità.
2. L'Unione con il fine di rispondere alle esigenze di servizio e realizzare gli obiettivi ed i compiti assegnati, provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo e alle modalità di gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, in accordo con quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio.
3. La gestione del Personale, promuove la disponibilità dei dipendenti a porsi al servizio esclusivo della propria comunità di riferimento e si basa sui principi di partecipazione, responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto delle persone nell'azione dei gruppi dell'organizzazione che contribuiscono al raggiungimento dei risultati.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione delle azioni, delle attività e

delle modalità di esercizio e sviluppo delle competenze necessarie per l'attuazione delle politiche e la realizzazione degli obiettivi gestionali di efficienza ed economicità.

Art. 38
Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.
2. L'Unione, emette regolamenti per ciascuno dei Servizi erogati che ne determina i livelli di qualità, le modalità organizzative di funzionamento, le regole di accesso e di determinazione delle rette.
3. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e quelli dei servizi, sono approvati dalla Giunta, nel rispetto delle politiche e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 39
Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il conferimento di materie da parte dei comuni all'Unione, comporta l'unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.
3. Il Personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la gestione delle materie conferite, è trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione, secondo modalità definite con il coinvolgimento dei dipendenti interessati e nei momenti di confronto previsti con le Organizzazioni Sindacali.
4. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte, con modalità stabilite dal regolamento degli uffici.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel Comparto a cui appartengono gli enti locali.

Art. 40
Segretario Generale

1. L'Unione ha un Segretario scelto dal Presidente fra i Segretari Comunali dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Secondo quanto previsto dall'ordinamento degli Enti locali, il Segretario Generale supporta ed assiste in materia giuridico - amministrativa gli organi di Governo e le Funzioni di Gestione rispetto alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti nell'adozione delle loro azioni, dei procedimenti e degli atti conseguenti.
3. È componente degli organi di Controllo Interno secondo quanto indicato nella presente Statuto e svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento degli enti locali per il Segretario.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, assume le funzioni di Vicesegretario Generale vicario un dirigente o un funzionario scelto dal Presidente dell'Unione che cumula comunque tali funzioni con quelle proprie dell'incarico allo stesso conferito.

Art. 41
Direttore Generale

1. L'Unione può avvalersi di un Direttore Generale assunto con contratto a tempo determinato in accordo con quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali. La durata del contratto non può andare oltre la scadenza del mandato del sindaco del Comune partecipante di più grande dimensione demografica.
2. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione.
3. Al Direttore Generale è affidata l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione in accordo con le direttive impartite dal Presidente ed esercita la funzione di raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente.
4. I Dirigenti dell'Unione rispondono al Direttore Generale per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni e per la realizzazione degli obiettivi loro assegnati.
5. Il Direttore Generale predispose il Piano Esecutivo di Gestione che la Giunta approva, sviluppa il Piano degli Obiettivi che i Dirigenti di ciascuna Area di Servizi devono perseguire ed approva i Piani d'Azione che i dirigenti sviluppano insieme ai propri responsabili di Servizio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
6. Il Direttore Generale sulla base delle rendicontazioni predisposte dal Controllo di Gestione e dai Dirigenti informa periodicamente in corso d'esercizio il Presidente dell'Unione e la Giunta sullo stato di attuazione e di realizzazione degli obiettivi con il fine di predisporre le eventuali necessarie azioni correttive.
7. È Componente degli organi di Controllo Interno e svolge tutte le funzioni previste per il Direttore Generale dall'ordinamento degli Enti Locali ed indicate nel regolamento degli uffici.

Art. 42
Dirigenti

1. I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi a loro assegnati dalla Giunta e della realizzazione dei conseguenti Piani d'Azione approvati dalla Direzione Generale.
2. A capo di ogni Area di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione è posto un Dirigente.
3. L'Unione, nei limiti e secondo le modalità previsti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi può stipulare, contratti a tempo determinato con Dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche.
4. I Dirigenti sovrintendono all'impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'Area dei Servizi che dirigono.

Art. 43
Servizi pubblici locali

1. L'Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, tenendo comunque conto anche di eventuali piani e programmi già assunti dai Comuni partecipanti all'atto del trasferimento.

2. L'Unione, nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all'Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto titolarità dai Comuni partecipanti, senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto art. 3 del presente Statuto.

Art. 43 bis

Principi in materia di partecipazioni societarie

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, di rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 44

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di materie e servizi all'Unione da parte dei Comuni partecipanti deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione, la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 45

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. il bilancio previsionale è corredato di una relazione programmatica e di un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.
3. Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
4. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle singole convenzioni o dalla Giunta.

Art. 46

Ordinamento Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalle norme e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 47

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'Unione può essere affidato al tesoriere del Comune di Carpi alle condizioni del suo contratto o migliorative.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Efficacia dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione che decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta la cessazione contestuale dell'associazione Intercomunale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera ed il suo scioglimento.

2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dall'Associazione medesima, le attività e le passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i Comuni partecipanti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione, in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.
4. Fino al trasferimento all'Unione delle materie e dei servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'associazione vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 49

Atti regolamentari

1. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Carpi.

Art. 50

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l'Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 51

Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.

UNIONE RUBICONE E MARE (FORLÌ-CESENA)**Statuto Unione Rubicone e Mare**

"UNIONE RUBICONE E MARE"
(Provincia di Forlì-Cesena)

STATUTO

Il Testo è stato approvato, su proposta del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Rubicone (C.U. n. 3 del 24.02.2014), dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

Borghi – Deliberazione n. 1 del 26.02.2014

Cesenatico- Deliberazione n. 8 del 26.02.2014

Gambettola- Deliberazione n. 9 del 28.02.2014

Gatteo – Deliberazione n. 2 del 28.02.2014

Longiano – Deliberazione n. 8 del 28.02.2014

Roncofreddo – Deliberazione n. 9 del 25.02.2014

San Mauro Pascoli – Deliberazione n. 9 del 26.02.2014

Savignano sul Rubicone – Deliberazione n. 9 del 25.02.2014

Sogliano al Rubicone -Deliberazione n. 11 del 28.02.2014

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI**ART. 1****ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMMA E GONFALONE**

In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (di seguito: "*Testo unico*"), della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, nonché del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.122 del 25/07/2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana Unione dell'Appennino Cesenate ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successori e dell'atto costitutivo sottoscritto in data 01/04/2014, è costituita tra i Comuni di **BORGHI, CESENATICO, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE, SOGLIANO AL RUBICONE** l'**UNIONE RUBICONE E MARE**, di seguito denominata "*Unione*".

1.L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione.

2.In particolare, l'Unione resta titolare, senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati all'"Unione dei Comuni del Rubicone", a cui subentra, con riferimento alle funzioni esercitate. L'Unione esercita anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite, in attuazione dell'art. 44, 2° comma, della Costituzione. In particolare l'Unione Rubicone e Mare subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni alla Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 42 del 27/02/2009, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate, **limitatamente ai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.**

3.L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e per i profili non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

4.L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono e con il distretto sanitario.

5.L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Cesenatico.

6.L'Unione ha sede amministrativa nel Comune di Savignano sul Rubicone intendendosi per sede amministrativa il luogo dove hanno sede e si riuniscono gli organi.

7.I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione.

8.L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "**Unione Rubicone e Mare**" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.

9.L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente dell'Unione.

10.L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai soli fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2**STATUTO E REGOLAMENTI**

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

2. Le modifiche dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

3.L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2.Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
3. Se valutato necessario il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei voti. Le spese del Commissario sono poste a carico dell'Unione.
4. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
5. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e i servizi già di competenza della Comunità Montana Unione Comuni dell'Appennino Cesenate, sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

- 1.L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2.L'adesione ha effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione, qualora la procedura di adesione si concluda entro il 30 aprile; a partire dal secondo anno solare successivo, qualora la procedura di adesione si concluda dopo tale data.
- 3.Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti
- 4.E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.
- 5.Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato e comunicato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
- 6.Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 7.In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 5. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

9. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei voti. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5

FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - Funzioni e servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana Unione Comuni dell'Appennino Catenate relativamente ai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.
 - Funzioni e servizi già di competenza dell'Unione dei Comuni del Rubicone relativi ai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone
 - A tal fine, il territorio dell'Unione è stato riconosciuto dalla regione Emilia-Romagna quale "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.
2. L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
 - promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future
 - uniformare, in particolare, gli strumenti di programmazione e gestione del territorio
 - favorire i processi di fusione anche limitatamente ad alcuni dei comuni membri
3. A tal fine, l'Unione:
 - a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
 - b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti;
 - c) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
 - d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei.
 - e) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - f) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
4. L'Unione è a tutti gli effetti anche unione dei Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44 comma 2. della Costituzione e dalla normativa in favore dei territori montani.
5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la

progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

6. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

7. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6 FUNZIONI CONFERITE DAI COMUNI

1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni, in particolare, possono conferire all'Unione la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione è indicato nella deliberazione di approvazione del presente Statuto. Le funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli alla precedente Unione dei Comuni del Rubicone a cui l'Unione subentra a titolo universale in conformità a quanto previsto dalle Leggi regionali in materia sono specificate nell' all. A al presente Statuto. Tale elenco comprende altresì le funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Cesenate a cui l'Unione subentra a titolo universale in conformità a quanto previsto dalle Leggi regionali in materia.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali aderenti.
5. Il conferimento delle funzioni, iniziale o successivo, avviene secondo le modalità previste dell'art. 7.
6. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e attività di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

ART. 7 MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, avviene con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, infine, con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - i criteri necessari per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;

- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
- le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.
-

3. Il conferimento di nuove funzioni, non comprese nell'allegato "A", deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede per l'approvazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente.

4. A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

TITOLO II**GLI ORGANI DI GOVERNO****ART. 8****GLI ORGANI DI GOVERNO**

1. Gli organi e di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. La composizione, l'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi di governo o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni. La durata in carica del Presidente è disciplinata dall'art. 23, comma 2.
5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della *prorogatio* dei rappresentanti uscenti.
7. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
8. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo unico, laddove compatibili.
9. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012, n. 215.
10. Gli organi di governo dell'Unione, nel caso in cui debbano deliberare su materie di esclusivo interesse dei comuni montani, si riuniscono con composizione ristretta riservata ai soli rappresentanti dei Comuni montani (o parzialmente montani). In tal caso i rappresentanti dei Comuni non montani (o non parzialmente montani) non sono conteggiati ai fini della determinazione del quorum strutturale.

IL CONSIGLIO**ART. 9****COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con riferimento all'Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti.
2. Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

**ART. 10
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da ventidue consiglieri. Ogni Consiglio Comunale elegge il numero di consiglieri indicato nella sottoriportata tabella, con il sistema del voto separato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare. I Sindaci dei Comuni che compongono l'Unione non possono essere eletti in Consiglio, ma possono partecipare alle riunioni dello stesso come componenti "esterni" con la sola possibilità di intervento ma non di voto.

2. Ai fini della rappresentatività dei membri di ciascun Consiglio Comunale sia per la determinazione del quorum strutturale (presenze necessarie per rendere valida la seduta), sia per la determinazione del quorum funzionale (voti necessari per considerare approvato un provvedimento) ad ogni Comune viene attribuito un peso sulla base della popolazione come risulta dalla tabella sotto riportata che indica anche il valore attribuito ai voti dei singoli consiglieri

Comune	Peso del Comune	Numero consiglieri			Voti espressi dai consiglieri di Maggioranza		Voti espressi dai consiglieri di Minoranza	
		Totale	Maggioranza	Minoranza	Complessivi	Individuali	Complessivi	Individuali
Borghi	3	2	1	1	2	2	1	1
Cesenatico	30	4	2	2	20	10	10	5
Gambettola	12	2	1	1	8	8	4	4
Gatteo	9	2	1	1	6	6	3	3
Longiano	9	2	1	1	6	6	3	3
Roncofreddo	3	2	1	1	2	2	1	1
San Mauro Pascoli	12	2	1	1	8	8	4	4
Savignano sul Rubicone	21	4	2	2	14	7	7	3,5
Sogliano al Rubicone	3	2	1	1	2	2	1	1
Totale	102	22	11	11	68		34	

3. Al Presidente dell'Unione, membro di diritto del Consiglio, vengono attribuiti 2 voti. Il totale dei voti sarà pertanto in ogni caso 104.

4. Il peso dei Comuni verrà periodicamente aggiornato sulla base dei risultati ufficiali dei censimenti della popolazione.

5. Fatti salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza dei componenti che esprimano la maggioranza dei voti e le deliberazioni si intendono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

**ART. 11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI**

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato

dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

3. I rappresentanti dei Comuni entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida

4. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Consiglio del Comune di appartenenza tramite il suo Presidente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione. Ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 13 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 14 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

1. Prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, nella seduta di insediamento il Consiglio procede alla presa d'atto dell'elezione dei propri componenti, previa verifica dell'insussistenza in capo agli stessi di cause di incompatibilità.

2. Parimenti il Consiglio dell'Unione prende atto della elezione del Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima che questo possa legittimamente ricoprire tale carica

3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incidibilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili, e successive norme integrative ed il D.lgs. 31.12..2012 n.235.

4. Il Consigliere che, salvo il caso di motivato impedimento, non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso con le modalità che saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO –
NOMINA DEL PRESIDENTE / VICEPRESIDENTE

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente Statuto è disposta dal Sindaco più anziano di età entro 10 giorni dal momento in cui l'ultimo dei comuni ha provveduto alla elezione dei suoi rappresentanti. Tale seduta e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente del Consiglio sono presiedute dal Sindaco più anziano di età; al medesimo compete anche la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

2. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
- b) vigila sul regolare funzionamento dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari se ed in quanto costituiti

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente (o del Vice) o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

5. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 16
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

2. Fino all'approvazione di tale Regolamento si applica l'ultimo vigente nell'Unione dei Comuni del Rubicone .

ART. 17
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge

2. Alle votazioni del Consiglio concernenti funzioni e servizi conferiti all'Unione soltanto da alcuni dei Comuni aderenti, prendono parte i rappresentanti degli enti che hanno conferito la funzione o il servizio oggetto della decisione. In tale ipotesi gli astenuti vengono computati ai soli fini della determinazione del quorum strutturale. Il Consiglio dell'Unione , con votazione preliminare da rendersi secondo le maggioranze ordinarie, valuta i casi in cui, viceversa, alla votazione partecipano comunque tutti i consiglieri quando si tratta di decisioni con valenza generale, cioè con conseguenze che ricadono su tutti gli enti.

ART. 18
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.

2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

LA GIUNTA

ART. 19**COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**

1. La Giunta dell'Unione, è composta dai Sindaci dei Comuni membri.
2. Nei casi di incompatibilità del Sindaco fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa.
3. Il Sindaco ha la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. Il delegato permanente deve essere scelto tra gli assessori del Comune.
4. I singoli componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata del mandato o comunque fino alla scadenza dalla carica di Sindaco.
5. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 20**CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DI GIUNTA**

1. La Giunta, fino alla elezione del Presidente dell'Unione, è convocata e presieduta, qualora necessario, dal Sindaco più anziano di età.

ART. 21**COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO**

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Presidente, al Segretario, al Direttore Generale, ai Responsabili con funzioni dirigenziali.
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad adottare in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno 7 (sette) membri su 9 (nove) componenti.
3. Le deliberazioni si intendono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
4. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide la Giunta, sentito il Segretario.
5. Poiché l'Unione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
6. Il Presidente, sentita la Giunta, può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.

7. Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

IL PRESIDENTE

ART. 22 IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, anche tramite direttive al Segretario e al Direttore laddove nominato, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Unione
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe attribuite.
5. Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
7. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il Presidente, inoltre, sentita la Giunta, nomina il Segretario dell'Unione.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
10. Il Presidente annualmente, indicativamente entro il mese di ottobre, relaziona ai Consigli Comunali dei Comuni membri, riuniti in seduta comune, circa l'andamento dell'attuazione dei programmi dell'Unione.

ART. 23 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE- MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta fra i Sindaci dei Comuni membri della Giunta stessa con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti
2. Il Presidente resta in carica per due anni.
3. Nelle more dell'elezione il Sindaco più anziano di età svolge le funzioni del Presidente.
4. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
5. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti la Giunta. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri della Giunta, senza computare a tal fine il Presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla elezione di un nuovo Presidente.

ART. 24
IL VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.

Art. 25
ORGANISMI DI COORDINAMENTO

- 1) Al fine di favorire il raccordo tra l'attività della Giunta dell'Unione e le Giunte Comunali, vengono istituiti organismi di rappresentanza con funzioni consultive e propulsive per la programmazione e la gestione dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione.
- 2) Tali organismi sono composti dagli assessori referenti per materia di ogni singolo Comune.

TITOLO III**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****ART. 26****RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E GESTIONALI**

1. L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dipendenti con funzioni dirigenziali e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 27**PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a. autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b. razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c. possibilità di articolazione in unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e. semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f. efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - g. massima flessibilità delle strutture;
 - h. massima trasparenza dei processi.
2. Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, l'Unione disciplina:
 - a. le forme, i termini e le modalità di organizzazione della struttura amministrativa;
 - b. la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c. il ruolo del Segretario e, laddove previsto e nominato, del Direttore Generale
 - d. la responsabilità dei settori e dei servizi;
 - e. gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 28**PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE**

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ART. 29**PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE**

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.

2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

ART. 30 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
4. Il Segretario dell'Unione ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
5. Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

ART.31 SEGRETARIO

1. L'Unione può avvalersi di un Segretario scelto dal Presidente, sentita la Giunta, di norma tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni.
2. Il Segretario può essere nominato, previa motivata delibera dell'organo esecutivo, tra il personale con funzioni dirigenziali o tra i funzionari dell'Unione che siano comunque in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo
3. Al Segretario dell'Unione è corrisposto un trattamento economico aggiuntivo legato ai nuovi compiti, nel rispetto di quanto prescritto dall'ordinamento.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
5. Il Segretario svolge le funzioni attribuitegli dal regolamento di organizzazione e dal Presidente.
6. Qualora non venga nominato un Direttore Generale ai sensi del successivo art. 33 il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti con funzioni apicali e ne coordina l'attività
7. Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti o tra il personale con funzioni dirigenziali o tra i funzionari dell'Unione che siano comunque in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

8. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Art. 32
DIRETTORE GENERALE

1. Qualora la legge lo consenta, il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Direttore Generale affidandone le funzioni al Segretario dell'Unione o ad altro dipendente dell'Unione o a soggetto esterno assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina le funzioni del Direttore Generale ed i suoi rapporti con il Segretario.
3. Il Direttore Generale può essere revocato con provvedimento motivato del presidente previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei Comuni.
4. Il Presidente, sentita la Giunta, può assegnare a un dirigente dipendente con funzioni dirigenziali dell'Unione compiti di coordinamento operativo, da svolgersi nel rispetto del ruolo di coordinamento generale attribuito dall'ordinamento al Segretario

ART. 33
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

Art. 34
SUB AMBITI

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, sono attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
2. Il sub ambito territoriale in fase di prima attivazione è quello coincidente con i Comuni facenti parte della ex Comunità Montana dell'Appennino Cesenate (Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone) ed ha sede presso la sede dell'Unione, salvo successiva diversa individuazione da parte della Conferenza dei Sindaci di Sub Ambito
3. La costituzione di un nuovo sub ambito, le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei voti.
4. Il sub ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono essere necessariamente ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
5. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub ambiti territoriali di riferimento.
6. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
7. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione e del servizio in capo all'Unione.

Art. 35**CONFERENZA DEI SINDACI DI SUB AMBITO**

1. All'interno di ciascun ambito può essere prevista la costituzione della Conferenza dei Sindaci di sub ambito composta dai Sindaci dei Comuni aderenti. Alle riunioni è permanentemente invitato a partecipare il Presidente dell'Unione.
2. La conferenza dei Sindaci di sub ambito si riunisce presso la sede del sub ambito o anche in sede diversa purché ricompresa nel territorio dell'Unione
3. Alle conferenze dei Sindaci del sub ambito è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale rigetto di proposte e pareri espressi dalle Conferenze dei Sindaci del sub ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificatamente attinenti alla collettività o al territorio del sub ambito medesimo.
4. Le conferenze dei Sindaci di sub ambito nel territorio di riferimento:
 - propongono agli organi dell'Unione gli indirizzi gestionali dei Servizi dell'Unione in riferimento alle sole articolazioni direttamente ricollegate al sub ambito;
 - sottopongono agli organi dell'Unione le proposte di deliberazioni;
 - promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
5. La Conferenza designa a maggioranza un Sindaco che svolge le funzioni di coordinamento, denominato "Coordinatore d'Ambito" il quale:
 - convoca e presiede la Conferenza secondo le modalità previste nel Regolamento;
 - propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
 - concorre insieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e servizi) del sub ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla "Conferenza dei Sindaci di sub ambito", vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al sub ambito di riferimento.

Art. 36**ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN SUB AMBITI**

1. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o per parte di esso.
2. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
3. Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del Bilancio e del Piano Esecutivo di gestione.
4. La responsabilità gestionale dei servizi di sub ambito può essere affidata ad un dipendente individuato dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal Presidente.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

TITOLO IV**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****ART. 37****IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
2. L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento (*stakeholder di area vasta*).
3. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane
 - i Programmi Operativi annuali attuativi dell'Accordo Quadro
 - i Progetti Speciali Integrati
 -
4. L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della Montagna di cui alla legge Regionale n. 2/2004 il cui contenuto ed il relativo procedimento per la sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della predetta legge regionale.
5. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra Bilancio Pluriennale e Accordo Quadro.
6. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concordo di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio
7. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro realizzazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.
8. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma operativo e i progetti speciali integrati.

ART.38**FINANZE DELL'UNIONE**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono le entrate derivanti da
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.

ART. 39**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione..

2. Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
3. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

ART. 40 GESTIONE FINANZIARIA

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

ART. 41 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il servizio viene svolto dall'attuale concessionario del servizio dell'Unione dei Comuni del Rubicone fino alla scadenza del relativo contratto.

ART. 42 RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

ART. 43 I CONTROLLI INTERNI

1. L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
2. In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione
3. I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

ART. 44 RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 45
PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa

.TITOLO V**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****ART. 46****PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE**

1. L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. Vengono sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione.

ART. 47**ISTANZE - PROPOSTE - REFERENDUM**

1. I residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione, individualmente o in forma associata, possono rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria.
3. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 100 residenti.
4. Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, nei termini ed alle condizioni indicate in apposito regolamento.

TITOLO VI**NORME TRANSITORIE E FINALI****ART. 48****STATUTO**

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste per legge, il testo dello Statuto è pubblicato sul sito dell'Unione e dei Comuni membri.

ART. 49**RINNOVO DEGLI ORGANI**

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste dal precedente art. 10.
2. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida..
3. L'insediamento degli organi dell'Unione come ricostituiti sulla base del presente Statuto deve avvenire al più tardi immediatamente dopo la trasmissione all'Unione della proposta di piano successorio predisposta dal Presidente della Comunità Montana dell'Appennino Cesenate ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 21/2012
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione si applica l'art. 8, comma 4, della L.R. 21/2012
5. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.
6. Fino alla data di attivazione del primo dei servizi conferiti all'Unione da tutti e nove i Comuni aderenti , il Consiglio dell'Unione e la Giunta si riuniscono, sotto la Presidenza rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente dell'Unione, in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni che hanno già conferito le funzioni e già facenti parte dell'Unione dei Comuni del Rubicone, quando deliberano su tali funzioni e su materie di esclusivo loro interesse, fatto salvo il caso in cui le decisioni abbiano effetti sull'intera Unione.
7. La composizione sarà la seguente:

Consiglio dell'Unione: Presidente del Consiglio che lo presiede e Consiglieri dei Comuni che hanno già conferito funzioni all'Unione risultanti dalla tabella di cui all'art. 10.

I quorum strutturali e funzionali saranno ricavati in applicazione dei pesi attribuiti ai Comuni e dei voti espressi dai propri rappresentanti di cui alla tabella stessa e secondo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 5

Giunta dell'Unione: Presidente dell'Unione che la presiede ed i Sindaci dei Comuni che hanno già conferito funzioni all'Unione

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si intendono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 50**ATTI REGOLAMENTARI**

1. Entro sei mesi dalla data di attivazione del primo dei servizi conferiti all'Unione da tutti e nove i Comuni aderenti la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti da approvare e/o da adeguare con riferimento ai servizi conferiti. Una volta esecutivi i nuovi regolamenti, si determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.
2. Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione utilizza, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso l'Unione dei Comuni del Rubicone, se esistenti o, in mancanza, quelli del Comune di maggiore dimensione demografica.

ART. 51**NORME TRANSITORIE**

1. Entro 90 giorni dalla data del proprio insediamento ai sensi dell'art. 10 il Consiglio dell'Unione approva o adegua il bilancio di previsione dell'Unione come ricostituita sulla base del presente Statuto.
2. Le convenzioni in essere:

- tra i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, facenti parte della Comunità Montana Unione dell'Appennino Cesenate
- tra i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone facenti parte dell'Unione dei Comuni del Rubicone

ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore per ragioni di continuità amministrativa fino all'approvazione delle nuove delibere di conferimento all'Unione, che ridefiniscono le modalità di gestione associata di ciascuna funzione o servizio.

3. Fino ad eventuale modifica restano in vigore tutti gli atti di organizzazione adottati dall'Unione dei Comuni del Rubicone.

ART. 52
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alla legge regionale 21/12/2012, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei principi stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni statali che alle Unione fanno riferimento.

STATUTO UNIONE RUBICONE E MARE				
ALLEGATO A –				
CONVENZIONI IN ESSERE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'EX COMUNITÀ MONTANA UNIONE DELL'APPENNINO CESENATE				
N.	Rep.	CONVENZIONE	COMUNI ADERENTI	SCADENZA
1		Gestione associata del Servizio di P.M. locale tramite l'istituzione del Corpo Intercomunale unico	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	31 Dicembre 2014
2		Gestione associata di funzioni di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale – istituzione dell'Ufficio di Piano e della commissione unica per la qualità architettonica e il paesaggio	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	25 Marzo 2015
3		Gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A)	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	14 Settembre 2016
4		Gestione unificata degli interventi in materia di formazione professionale	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	14 Settembre 2016
5		Gestione unificata degli interventi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	14 Settembre 2016
6		Gestione Unificata dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	14 Settembre 2016
7		Gestione Unificata del servizio di Protezione Civile	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	15 Maggio 2018
8		Gestione unificata della materia sismica	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	21 Gennaio 2020
CONVENZIONI IN ESSERE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE				
N.	REP.	CONVENZIONE	COMUNI ADERENTI	SCADENZA
1	N. 1 del 23.5.2006	Gestione associata del Servizio di Polizia Municipale	Gatteo- Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione
2	n.18 del 23.12.2006	Gestione in forma associata del Servizio Personale	Gatteo- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione
3	n.4 del 3.10.2007	Gestione associata dei servizi socio assistenziali	Gatteo- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione

4	n.17 del 3.12.2007	Gestione associata dei servizi educativi per l'infanzia e di quelli connessi e dipendenti	Gatteo- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione
5	n.58 del 26.09.2012	Gestione associata delle funzioni relative alla programmazione territoriale (urbanistica, edilizia)	Gatteo- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione